

III. 1 ad 1/2  
11/11/11  
mm



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, così composto:

dott. ANTONIO CASORIA  
dott. GEREMIA CASABURI  
dott. SILVANA SICA

PRESIDENTE  
GIUDICE REL. \ ESTENSORE  
GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civ. iscr. al n. 34636 \2008 del n.r.g.aff. cont. con ad oggetto: proprietà industriale

TRA

LIBRA EDITRICE s.c.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.

Elettivamente domiciliata in Napoli, via Ponte di Tappia n. 82 (studio M. Di Gianni) presso gli avv.ti B. Tagliatela e P. Della Peruta da cui è rappresentata e difesa

attore

E

ARNOLDO MONDADORI EDITORE s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.

SAVIANO ROBERTO

Elettivamente domiciliati in Napoli, via Palepoli n. 20 (studio Ciampa) presso gli avv.ti C. Leonelli, D. Capizzi, F. Ciampa da cui sono rappresentati e difesi

convenuti

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: accogliersi la domanda e rigettarsi la riconvenzionale.

Per parte convenuta: rigettarsi la domanda attorea ed accogliersi la riconvenzionale.

### IN FATTO ED IN DIRITTO

#### *1) premessa in rito*

Va premesso che a questo procedimento si applica l'art. 132 c.p.c. rinnovato dalla l. 69/2009, come espressamente previsto, quanto ai giudizi pendenti, dall'art. 58.1 l. cit.; pertanto la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.

#### *2) fatto*

Va però segnalato che la società editrice attrice lamenta che la notissima opera di Roberto Saviano *Gomorra*, pubblicata nel 2006 da Mondadori, aveva ripreso numerosi articoli precedentemente pubblicati dai suoi quotidiani, *Corriere di Caserta* e *Cronache di Napoli*, senza però indicarne la fonte.

Da qui il richiamo degli artt. 2577 c.c., nonché 65, 70 e 101 l. autore, di cui assume la violazione.

L'attrice afferma in citazione che

*“Saviano ha ommesso di citare la fonte da cui ha tratto le notizie”, concretizzando anche una “chiara ipotesi di sfruttamento economico di opera altrui”, in particolare*

*“riproducendo testualmente gli articoli, usurpandone la paternità... concretizzando una ipotesi di vero e proprio plagio”.*

Il richiamo al plagio, in particolare, è sviluppato nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., n. 1

Da qui la richiesta di risarcimento, avanzata ai sensi dell'art. 158 l. autore e, in subordine, 2041 c.c., e quantificata in euro 300.000,00.

#### *3) causa petendi, diritti morali*

La prospettazione della *causa petendi*, sopra sommariamente ricostruita, è invero confusa (oltretutto è stata modificata nel corso del giudizio, come segnalato dai convenuti), e si

muove su piani diversi, non coordinati.

Evidenti ragioni di ordine logico e giuridico rendono opportuno di esaminare in primo luogo la domanda relativa al dedotto plagio, relativamente ai soli diritti patrimoniali d'autore.

Quanto ai diritti morali, ovviamente, la legittimazione è solo dell'autore, non anche dell'editore, cfr art. 22 l. autore

Né sfugge al Tribunale, come dedotto dai soli convenuti, che un giornalista, autore di alcuni articoli per i quotidiani di Libra, ha proposto giudizio risarcitorio nei confronti del Saviano presso il Tribunale di S. Maria C.V., che si è poi dichiarato, correttamente, incompetente; è stato invece abbandonato il medesimo giudizio riassunto innanzi a questo Tribunale (di contro in questa sede non interessano le trattative e la corrispondenza intercorsa tra le parti ed i difensori nella fase antecedente all'instaurazione del giudizio, come pure l'eventuale conclusione transattiva del giudizio surrichiamato con il giornalista).

#### *4 a) Il plagio in generale, distinzioni in diritto*

E' necessaria una pur sintetica premessa sul plagio.

Questo consiste nell'appropriazione, *rectius* nella riproduzione totale o parziale degli elementi creativi dell'opera altrui, con usurpazione della paternità, cfr artt. 12 ss l. autore.

D'altronde il carattere creativo- ma anche la novità - sono gli elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno;

*“ne consegue che, prima ancora di verificare se un'opera possa costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità”.*

In tal senso la univoca giurisprudenza, sia di legittimità, cfr Cass. 23 novembre 2005, n. 24594, che di merito, cfr Trib. Roma, 20 luglio 1993, Dir. ind., 1994, 657.

Giova poi distinguere tra:

- plagio in senso proprio (o anche, specie in dottrina, plagio- contraffazione), in cui l'opera posteriore rivela i tratti essenziali di quella originale, copiata sostanzialmente in modo integrale, con differenze di mero dettaglio, volte al mascheramento della contraffazione e con fini essenzialmente descrittivi; parte della giurisprudenza ha però individuato la figura del plagio «camuffato» (o «mascherato»), inteso come la riproduzione dell'opera altrui con alcune varianti apparenti e non idonee a rendere la seconda produzione autonoma e diversa rispetto alla prima, cfr App. Milano 1 giugno 2004, Annali it. dir. autore, 2004, 891

- elaborazione creativa dell'opera altrui che si caratterizza, rispetto all'opera originale,

*“non in ragione di differenze individualizzanti, atte ad escludere la confondibilità, ma per la*

*presenza di un riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella mera forma soggettiva di espressione di un'idea, atteso che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, ed è illecita se realizzata senza il consenso dell'autore dell'opera originaria, e se questa non viene citata nelle forme d'uso, in quanto l'autore di quest'ultima ne ha il diritto esclusivo di elaborazione, così distinguendosi dal plagio", cfr Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925 ; per la giurisprudenza di merito cfr Trib. Roma 11 gennaio 2004, Foro it., Rep. 2006, voce Diritti d'autore, n. 178 ; Trib. Roma 18 novembre 2002, Annali it. dir. autore, 2004, 891*

- contraffazione in senso stretto, che rappresenta lo sfruttamento dei diritti economici nascenti dall'opera senza il consenso dell'autore, cfr Trib. Roma 11 gennaio 2004 cit.

La tutela, giova precisarlo, riguarda la forma dell'espressione in senso stretto (la c.d. forma esterna), ma anche l'espressione formale del contenuto, cfr Trib. Milano 2 aprile 2003, Annali it. dir. autore, 2004, 720,

#### **4 b) criteri di accertamento dell'illecito**

La giurisprudenza ha poi individuato utili parametri ai fini dell'accertamento del plagio in senso proprio.

E' così corrente l'affermazione che, ai fini della configurazione dell'illecito, non è sufficiente che *"una o più idee presenti in uno dei testi messi a confronto trovino collocazione anche nell'altro, ma occorrendo che si possa cogliere una vera e propria trasposizione, nell'opera letteraria successiva, del nucleo individualizzante che caratterizza come originale il volume di cui si assume la contraffazione; conseguentemente, non configurano plagio i frequenti riferimenti e citazioni in un'opera letteraria di un volume pubblicato da altro autore"*, cfr Trib. Bologna 9 febbraio 2006, Dir. autore, 2008, 79.

In altri termini non è sufficiente che una o più idee o frasi presenti in un testo trovino collocazione nell'altro, ma- sempre ai fini del plagio - deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione di quel «nucleo individualizzante» che caratterizza l'opera come originale, frutto dell'attività creativa dell'autore, cfr Trib. Milano 11 giugno 2001, Giur. it., 2001, 2089

Così da un lato il plagio va escluso allorché la nuova opera si fondi sì sullo stesso schema narrativo o idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva, cfr Trib. Torino 24 aprile 2008, Foro it., 2009, I, 1285, dall'altro va riconosciuto allorché alla similitudine dei motivi ispiratori, si accompagni quella delle modalità realizzative dei motivi medesimi, e quindi quelle dei rispettivi intrecci narrativi concreti e delle rispettive forme esterne di rappresentazione, cfr Trib. Milano 29 gennaio 1006, Annali it. dir. autore, 1997

D'altronde le idee, come i "motivi" di per sé non ricevono protezione nel nostro ordinamento, essendo appunto rilevante, ai fini che qui interessano, solo " *il modo in cui sono realizzate e cioè la forma esterna di rappresentazione*", cfr già Pret. Roma 21 dicembre 1987, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 87; Trib. Roma, 20 luglio 1989, Foro it., 1990, I, 2997

Beninteso, poi, non costituisce plagio la ripresa da un'opera altrui di concetti e modalità espressive già ampiamente utilizzati, in ogni epoca, in quel settore, cfr App. Milano 1 giugno 2004, Annali it. dir. autore, 2004, 891 (con riferimento ad una poesia; si è escluso il plagio di un'opera precedente altrui, essendo ripresi temi standardizzati, quali i concetti di amore, solitudine, desiderio della persona amata, confronto fra amore e fonte d'acqua, fra la donna amata ed un fiore); cfr anche Trib. Milano, 19 novembre 2001, id., 2003, 737 (secondo cui " *il richiamo di notizie appartenenti al patrimonio comune di conoscenze storiche e biografiche, quali quelle attinenti alla considerazione che personaggi storici, letterati e filosofi hanno avuto dell'autore (nella specie, Plutarco) assoggettato a rilettura critica, non costituisce plagio di un altrui brano letterario introduttivo di una precedente edizione critica dedicata agli scritti dello stesso autore*", cfr anche infra sulle opere storico-scientifiche).

L'apprezzamento del giudice, ai fini dell'accertamento dell'illecito, dovrà essere poi sintetico, non analitico, incentrato sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle opere da confrontare in armonica coesione, cfr Trib. Roma 7 gennaio 1994, Nuovo dir., 1994, 175.

In tal senso la stessa giurisprudenza di legittimità, atteso che Cass. 10 marzo 1994, n. 2345 assume che

*"I riferimenti all'opera originaria sono elemento caratterizzante dell'opera derivata e la loro presenza in altra opera, pur se derivata dalla medesima opera originaria, possono essere rivelatori di un plagio, se inseriti in un contesto globale che non consente di riconoscere, nell'opera derivata successiva, originalità e carattere creativo"*.

#### 4 c) il plagio delle opere storiche e scientifiche

La giurisprudenza ha poi elaborato peculiari criteri ai fini dell'accertamento del plagio con riferimento alle opere storiche e scientifiche, che qui si richiamano attese le peculiarità di *Gomorra*, e che saranno esaminate in prosieguo.

Si afferma al riguardo, comunemente, che qui, ai fini della valutazione della sussistenza o meno del plagio

*"l'elemento creativo dell'autore non risiede nelle scelte linguistiche, ma nella ricerca e selezione delle fonti e nel loro collegamento secondo un ordine logico (e non solo temporale) che offra una soggettiva ricostruzione degli avvenimenti considerati>>>*, cfr Trib. Milano 2 aprile 2003 cit. relativa ad opere di storia contemporanea, le cui fonti sono, per lo più, di

cronaca giornalistica e, talvolta, giudiziaria.

La sentenza – di grande interesse anche con riferimento al caso di specie – assume che, sempre ai fini dell'accertamento dell'illecito,

*“occorre avere riguardo non all'identità o meno di singole frasi, ma alla struttura complessiva dell'opera o del capitolo contestati”*

In termini, con riferimento a scritti giuridici, cfr Trib. Bari 9 dicembre 2005, Corriere merito, 2006, 199, che da specifica rilevanza, sempre ai fini dell'illecito, all'ordine logico degli argomenti, al collegamento tra i concetti, alla riproduzione pedissequa di frasi ed espressioni, tutti elementi che *“dando forma esteriore peculiare all'esposizione delle nozioni appartenenti alla comune conoscenza nella materia, rappresentano quello che viene comunemente definito come il nucleo individualizzante dell'opera, consentendo di affermare l'esistenza di un'attività di plagio-contraffazione”*.

Di particolare rilievo, infine, Trib. Napoli 18 dicembre 2007, Foro it., 2008, I, 2041 che, sempre partendo dal presupposto che, per le opere scientifiche, la rielaborazione creativa va valutata con riferimento alle soluzioni espressive utilizzate, nonché all'organizzazione e alla scelta degli elementi dell'opera stessa, più che al contenuto intellettuale intrinseco, assume che *“costituisce plagio di un testo storiografico il pedissequo ricalco e la continua citazione - in un lavoro altrui precedente, attinente almeno in parte allo stesso argomento - delle fonti documentali, quali ricercate e organicamente sistemate nell'ambito dell'opera originale”*.

#### 5) Gomorra, in generale

L'esatta soluzione del caso di specie impone poi un generale esame di *Gomorra*, sulla premessa che il Collegio ha proceduto all'attenta lettura dell'opera nel suo complesso.

Non si tratta di un saggio, non almeno nel senso “classico” del termine, ma neppure, tutt'altro, di un'opera di fantasia.

La stessa citazione fa riferimento ad un “romanzo”, e il termine è accettato anche dai convenuti.

Questi, piuttosto, precisano che *Gomorra* è un romanzo del genere *“no fiction, dedicato al fenomeno camorristico, contenente ampi riferimenti alla realtà campana”*.

In termini più descrittivi, *Gomorra* si configura come un accostamento di generi diversi: il romanzo, il saggio, la cronaca giornalistica, il *pamphlet*.

Vi è infatti un pur tenue filo conduttore, che coincide con una sorta di indagine, o di riflessione, condotta dall'io narrante, lo stesso Saviano, appunto sulla camorra a Napoli ed in Campania.

Ciò però con continue riflessioni e riferimenti personali (di fantasia o effettivamente

autobiografici non importa), ad esempio allo stesso padre del narratore (pag. 185-187, 189-190), digressioni in apparenza fuori tema (es. sul mitra Kalashnikov) ecc.

Le stesse vicende criminali sono spesso descritte in parallelo con vicende e sensazioni personali dell'autore: così a pag. 113 la raggiunta pubertà dell'autore ragazzo trova riscontro nella visione di un camorrista morto che presentava un'erezione, cfr anche pag. 232, sulla rabbia suscitata nell'autore da un ennesimo delitto di camorra.

E' significativo d'altronde che l'autore, prendendo implicitamente le distanze dalle opere saggistiche in senso stretto, in un punto cruciale dell'opera afferma che

*“non era possibile non tentare di comprendere gli elementi del disastro. E comprendere significava almeno farne parte. Non c'è scelta, e non credo vi fosse altro modo per capire le cose. La neutralità e la distanza oggettiva sono luoghi che non sono mai riuscito a trovare”*, cfr pag. 86.

Al di là di ogni giudizio di valore – che certo non compete al Tribunale – è nettissima la distanza anche dalla mera cronaca giornalistica degli avvenimenti, da cui pure muove l'autore, e che trova puntuale riscontro nello stesso testo dell'opera (e di ciò si terrà conto, di converso, nell'accertamento del dedotto plagio).

Lo stesso fenomeno camorristico non è visto organicamente, o secondo criteri “logici” (propri invece di un saggio), ma - quasi per flash- in relazione ad episodi e a vicende liberamente scelte ed assemblate dall'autore stesso, sempre alla stregua di una attenta selezione delle molteplici fonti utilizzate.

Si succedono, così, descrizioni di processi, di stragi e delitti di sangue, di meccanismi “economici” di controllo criminoso sui vari aspetti della realtà campana, anche con riferimento ad aspetti inusuali o secondari (ad es. il “traffico” di resti umani smaltiti da cimiteri settentrionali, cfr pag. 314 ss)..

Il tutto con uno stile “barocco” anche nella forma espressiva e nella stessa ricerca linguistica, ed emotivamente partecipe alle vicende riferite e/o narrate.

Da qui, evidentemente, i caratteri creativi dell'opera, che infatti - come pacifico – ha avuto un successo eccezionale, presso un pubblico vastissimo, anche internazionale (e non a caso, come noto, la peculiare struttura dell'opera ha consentito anche di trarne un film, a sua volta di successo).

L'esame qui condotto della struttura dell'opera è evidentemente funzionale (come accennato) all'individuazione dei criteri per valutare le doglianze e le pretese di parte attrice, alla stregua dei principi di diritto sopra esposti.

#### **6 a) Il caso di specie: esclusione del plagio, in generale**

Libra assume il carattere illecito in primo luogo dei seguenti passi di *Gomorra*, individuati con riferimento alla copia agli atti, nella disponibilità del Collegio:

- p. 72-73, sull'organizzazione del clan di Lauro (si noti che la stessa citazione ammette che qui vi sarebbe stato un collage di propri articoli, ancorchè la riproduzione di uno solo)
- p. 87 sulle "puntate", vale a dire gli acquisti di droga
- p. 129, sulla barbara esecuzione del "delatore" G. Ruggiero
- p. 140, sul boss R. Amato
- p. 141-142 sulla latitanza e poi l'arresto di P. Di Lauro
- p. 143 sulla prima comparizione in udienza di P. di Lauro, e sull'incontro di questi con il figlio

Tali sono i soli brani su cui è chiamato a giudicare il Tribunale.

Ovviamente non vi può essere spazio per alcuna CtU, invece incongruamente chiesta dall'attrice, volta ad accertare, sostanzialmente, il plagio anche con riferimento, eventualmente, ad altri brani: una tale CtU, in definitiva, oltre che essere meramente esplorativa (mentre l'onere della prova incombe sull'attore, finirebbe addirittura per svolgere una funzione propria invece di questo solo Tribunale.

In primo luogo può revocarsi in dubbio la stessa tutelabilità secondo la l'autore degli articoli di Libra, che appaiono, nel complesso, privi di carattere creativo, anche minimale, risolvendosi – in stile piattamente "giornalistico" (non senza però profili discutibili, cfr *infra*) a ricostruire vicende cronachistiche, con ampi dettagli "di colore", ma senza reale riflessione o approfondimento.

In ogni caso – anche a voler ritenere tutelabili gli articoli di Libra, e fondate tutte le doglianze attoree, come invece non è – gli articoli di cui l'attrice invoca la tutela trovano comunque riscontro in ben poche pagine dell'opera di Saviano, in nulla incidendo sull'opera nel suo complesso o anche su singoli capitoli o parti (nel senso di escluderne o limitarne creatività o novità).

Si è detto, infatti, che la valutazione del plagio (ma anche della rielaborazione creativa) deve essere complessiva, di sintesi, e non certo fondarsi (come invece propone l'attrice) sulla valutazione di quelli che, nell'economia complessiva dell'opera, come delle singole parti, restano aspetti marginali, anche sotto il profilo quantitativo\dimensionale.

L'illecito, comunque, va escluso con riferimento a tutti i passi di *Gomorra* in contestazione, potendosi senza dubbio escludersi che il Saviano abbia ripreso o ricalcato sia la forma espressiva, che il "contenuto individualizzante" degli articoli di Libra, e tanto sia sotto il profilo del plagio in senso stretto che di quello della elaborazione creativa (pur se parte attrice neanche ha fatto richiamo a quest'ultima).



Ciò è tanto più vero ove si consideri che devono trovare applicazione – almeno per le parti non strettamente narrative – i criteri di valutazione del plagio per le opere storiche-scientifiche sopra richiamate: nella specie è evidente che non vi sia stato affatto *il pedissequo ricalco e la continua citazione delle fonti*, tanto più degli articoli Libra, in quanto quella del Saviano è un'opera, come detto, del tutto originale e anzi corrispondente ad un proprio, e peculiare, genere letterario.

#### *6 b) le fonti di Gomorra*

Nel paragrafo successivo si procederà all'esame comparativo dei testi: in via generale va subito segnalato che i brani contestati di *Gomorra* riprendono, al più, solo i fatti storici narrati, di cui si sono di volta in volta occupati anche gli articoli di Libra, come d'altronde gli altri media, non solo napoletani.

Tali fatti, desunti dalle numerose fonti utilizzate (al più anche dagli articoli in oggetto, ma *cfr infra*), sono stati poi da un lato oggetto di una ampia rielaborazione letteraria (attese le più volte richiamate peculiarità di genere di *Gomorra*), dall'altro di una approfondita valutazione critica.

Il contesto, e lo spessore sia formale che di contenuto, pongono quindi l'opera di Saviano su un piano ben diverso da quello, del tutto contingente, proprio degli ordinari articoli di giornale, compresi ovviamente quelli attorei.

Appare anzi del tutto condividibile quanto dedotto dai convenuti, secondo cui – più radicalmente – il Saviano non ha fatto riferimento agli articoli Libra neppure come fonti, pur non esclusive, in quanto i fatti richiamati dagli articoli stessi erano in realtà ampiamente di pubblico dominio (*cfr la rassegna stampa esibita*), a loro volta desunti da fonti di libero accesso, quali resoconti di polizia, atti delle indagini, o quanto accaduto nel corso di pubbliche udienze.

Il Saviano, d'altronde, è da anni – come dedotto e documentato - un giornalista *free lance* “specializzato” nel fenomeno camorristico, anche a mezzo di indagini e ricerche “sul campo”.

Il testo stesso di *Gomorra*, esteso per oltre 330 pagine, ricchissimo di informazioni e di dettagli, costituisce la migliore prova della ricchezza ed eterogeneità delle fonti cui l'autore ha fatto ricorso.

Oltretutto i fatti riportati sia da *Gomorra* che dai quotidiani di Libra (negli articoli di cui questa lamenta il plagio) hanno avuto sovente notevole risalto mediatico, con conseguente ampia trattazione – come accennato - da parte dei più svariati giornali ed organi di informazione sia locali che nazionali, in termini sovente simili, specie con riferimento ai dettagli più crudi, che

sono poi quelli di cui ora si duole Libra (cfr la rassegna stampa esibita dai convenuti).

Giova allora richiamare, in diritto, quanto sopra riportato in ordine all'utilizzo di concetti, come di notizie, appartenenti al patrimonio comune del settore di riferimento.

Pertanto non solo è rimasta senza alcun riscontro, ma si è rivelata anzi palesemente infondata l'affermazione dell'attrice secondo cui gli articoli pubblicati dai propri giornali avrebbero rappresentato l'unica fonte di *Gomorra*, cfr pag. 2 citazione.

Né davvero può pretendersi che un'opera come quella in oggetto che, lo si ribadisce, non costituisce affatto un vero saggio, sia tenuta a indicare analiticamente tutte le fonti utilizzate, sia pure per le parti non di fantasia (cfr *infra* per il regime delle citazioni).

Si noti poi che non infrequentemente gli stessi articoli di Libra fanno riferimento, anche generico, ad atti giudiziari e alle indagini in corso, come d'altronde ovvio.

I convenuti, infine, hanno documentato (cfr memoria ex art. 183.6 n. 2) che in un caso – con riferimento ai notevolissimi profitti percepiti dal Di Lauro, p. 73 di *Gomorra*, la fonte (comunque con riferimento ad un mero fatto storico) non è affatto un articolo di Libra, ma un ancor precedente articolo dello stesso Saviano, pubblicato dal Manifesto il 30 luglio 2004.

Né si tratta di una notizia di per sé "esclusiva", atteso che il Di Lauro era ed è conosciuto come "*Ciruzzo o milionario*".

Saviano ha anche documentato di essersi occupato delle "puntate", vale a dire degli investimenti dei boss negli acquisti di partite di droga, ben prima del Corriere di Napoli, che ne fa richiamo in un articolo del 10 agosto 2005, cfr *infra* per ulteriori rilievi al riguardo.

#### 6 c) Confronto tra singoli brani di *Gomorra* e gli articoli di Libra

Può ora procedersi ad un esame più dettagliato di almeno alcune delle specifiche doglianze di Libra:

1) va subito segnalato che la ricostruzione della struttura organizzativa del clan Di Lauro, a pag. 72-73 di *Gomorra*, ha ben poco in comune con gli articoli richiamati dall'attrice di *Cronache di Napoli*: certamente non ha alcuna rilevanza l'uso comune (ma in contesti esplicativi del tutto non corrispondenti), della parola *multilevel* che anzi, con riferimento alla struttura organizzativa di una associazione criminale, è priva – almeno – di qualsivoglia originalità.

I convenuti ne hanno in particolare documentato l'utilizzo, sulla stampa, con riferimento ad attività criminali e ad operazioni di polizia (cfr l'"operazione *multilevel*", in l'informazione, sub 26 prod. conv)

Saviano, inoltre, espressamente richiama atti della procura Antimafia di Napoli, sicchè appare

almeno singolare la sostanziale pretesa di Libra di avere una sorta di “monopolio” sui nomi dei boss camorristici, richiamati anche da *Gomorra*.

2) la pretesa attorea è infondata anche con riferimento alla descrizione delle *puntate*, a pag. 87 di *Gomorra*, cui si è fatto cenno.

Così infatti Saviano:

*“le puntate ...sono gli investimenti che ogni dirigente fa nell’acquisto di una partita di droga con capitale dei Di Lauro. Puntata. Il nome deriva dall’economia irregolare ed iperliberista della coca e delle pasticche, per cui non c’è elemento di certezza e calibro. Si punta, e le cose ti vanno bene, in quattordici giorni divengono trecentomila”.*

Così invece *Cronache di Napoli*, 10 agosto 2008:

*“nel terzo mondo le chiamano puntate. Sono i soldi che i boss del narcotraffico investono in una partita di droga. Il capozona di Melito ne compra trenta chili, quello di Mugnano quaranta. Quello di Casavatore altri quaranta. E quando arriverà la puntata ognuno sa già quanto gli spetterà. E quanto dovrà pagare. Anche in termini di rischio”*

A parte le considerazioni già svolte, quindi, è palese che qui in comune vi è solo la descrizione di un fenomeno non certo sconosciuto, anche dal pubblico medio, attraverso una forma espressiva completamente diversa: in particolare, poi, *Gomorra* sembra insistere sui profili aleatori della “puntata”, l’articolo di Libra su quelli organizzativi.

3) Il mero fatto storico della barbara decapitazione di un presunto “traditore” con una sega professionale, il flex, trova riscontro sia in *Gomorra*, pag. 129, che in un articolo di *Cronache di Napoli* del 27 gennaio 2005, ma attraverso forme espressive ben diverse..

Si tratta del resto di una vicenda che, per la sua efferatezza, inusuale anche nelle terre di camorra, ha destato la particolare attenzione dei media, anche quanto ai dettagli.

Agli atti vi è così un articolo pubblicato da *Il Mattino* il 27 gennaio 2005, intitolato

*“Scampia, fu decapitato con una sega elettrica...cadavere mutilato con uno strumento meccanico”.*

Ancora più eclatante la prima pagina del *Roma*: *“Decapitato con una sega elettrica”.*

Sempre in tema dell’interesse dei media per le sevizie praticate dai camorristi, va richiamata la tragica fine di E. La Monica, raccontata - ivi compresi i dettagli macabri (gli occhi cavati con un cacciavite)- in *Gomorra*, cfr pag. 145, ma che trova riscontro, ad esempio, ne *La Repubblica* del 24 settembre 2005.

Si tratta di un episodio rilevante anche ai fini della decisione, come si vedrà in prosieguo.

4) Anche i brevi brani di *Gomorra*, a pag. 141, 142 e 143, sulla latitanza e poi sull’arresto di Paolo di Lauro hanno ben poco in comune con gli articoli *Cronache di Napoli* del 17 e del 19 settembre 2005, pure invocati dall’attrice, se non il fatto storico e qualche dettaglio sulla

traduzione “blindata” del boss.

Si tratta, però, di aspetti di “colore”, in realtà, sostanzialmente, *di genere* (come il parallelismo con l’arresto del mafioso G. Brusca), che nulla hanno a che vedere con la tutela offerta dal diritto d’autore.

Si è del resto detto, in diritto, che ai fini dell’accertamento dell’illecito non è certo sufficiente la ripresa di parole o anche di frasi del testo altrui.

Del pari la tutela autorale non è invocabile con riferimento alla sintetica descrizione della carriera camorristica e dell’arresto (fatto di pubblico dominio, ovviamente) del boss R. Amato di cui alla pag. 140 di *Gomorra* rispetto alla più analitica ricostruzione fatta dall’articolo di *Cronache di Napoli* richiamato dall’attrice.

#### 6 d) *La condotta di Paolo Di Lauro in udienza*

Considerazioni non diverse possono muoversi con riferimento al più ampio passo di *Gomorra*, pag. 143-144, sulla prima partecipazione del Di Lauro, appena arrestato, ad una udienza in Tribunale, ove incontra il figlio, con riferimento all’articolo di *Cronache di Napoli* il 22 settembre 2005.

Si tratta – anche in tal caso - di un episodio ben conosciuto, oltretutto avvenuto in pubblico, ampiamente riscontrato, anche nei dettagli, dagli altri media, come puntualmente documentato dai convenuti.

Il racconto sintetico, asciutto e ironico di Saviano, nulla ha a che vedere, nello stile e nello svolgimento, con l’emotivamente partecipe racconto del quotidiano napoletano; va poi appena rimarcato che davvero non sembra possa invocarsi la tutela autorale per il “punto di contatto” tra i testi di cui più si duole l’attrice, la descrizione dell’abbigliamento del boss.

Si noti poi che l’abbigliamento in oggetto è descritto anche da *Il Mattino*, in un articolo del 22 settembre 2005, attento anche all’episodio dell’ *abbraccio*, tra padre e figlio, su cui cfr *infra*. Al di là delle differenze della forma esteriore, abissale è anche la differenza quanto al contenuto caratterizzante il passo di Saviano.

Questi, ancorchè i profili strettamente cronachistici e di colore, è infatti interessato alle implicazioni, meglio ancora al significato occulto, della condotta del boss e del figlio.

Così l’autore richiama - come accennato - un gesto del figlio del boss, Vincenzo:

*"con il figlio avvenne un dialogo silenzioso, strano. Vincenzo indicò con l'indice anulare della sua mano sinistra come per chiedere al padre: La fede?...non riuscivo a decifrare bene i gesti"*

Nell’articolo di *Libra*, invece, è il boss che

*"mostra l'anulare sinistro senza la fede ...forse allude alla richiesta degli agenti dopo l'arresto"*

*di privarsi degli oggetti d'oro"*

La differenza di fondo tra le due narrazioni sta però nel fatto che il *Corriere di Napoli* legge l'episodio solo come un commovente incontro, dopo anni, ed in una aula di giustizia, tra padre e figlio, mentre invece Saviano attribuisce alla condotta dei due ben altro significato.

L'autore- a pag. 148- ricorda che in napoletano l'anello è *Aniello*: ebbene Aniello La Monica era il patriarca della famiglia cui appartiene Edoardo La Monica, barbaramente ucciso subito dopo l'udienza, come accennato.

Si è trattato quindi, sotto gli occhi di tutti, di un messaggio di morte.

In tal senso anche la stampa, esclusi i quotidiani di *Libra*, che infatti mosse forti critiche anche la decisione del Tribunale di consentire, all'esito dell'udienza, l'abbraccio tra padre e figlio.

Così il 22 settembre 2005 *La Repubblica* pubblicava un articolo di Conchita Sannino intitolato

*"I segnali silenziosi del padrino, sguardi, gesti baci e abbracci"*

Lo stesso quotidiano il 23 settembre intitolava un altro articolo *"Diventa un caso nazionale l'abbraccio in aula tra l'ex superlatitante Paolo di Lauro e suo figlio Vincenzo. L'antimafia attacca lo show el boss. Il presidente Centaro: verificare il comportamento dei giudici"*.

Ancora più icastica, anzi, la prima pagina dell'edizione napoletana del giornale in oggetto: *"Scoppia la polemica dopo il "lassismo fuori logica" consentito al boss camorrista nell'aula di tribunale. Di Lauro, insorge l'antimafia. Centaro: "Chiedo a Castelli di punire quei magistrati"*; così è poi intitolato un ulteriore articolo del 24 settembre: *"quei gesti misteriosi nell'aula 215. In procura il video dell'udienza"*

Così la prima pagina del *Roma*: *"Bufera sul bacio tra i Di Lauro"*. E' anche riportata la dichiarazione di un altro magistrato secondo cui *"Errore dei magistrati, il boss in aula andava isolato"*.

Ed ancora, così il *Mattino*, dando notizia del delitto La Monica: *"Inaudito quell'abbraccio tra il capoclan ed il figlio"*.

Ancora la *Repubblica* il 24 settembre 2005 intitolava un servizio sull'argomento: *"L'ultima vendetta del padrino"*.

Ecco così individuate le vere fonti di ispirazione del Saviano (unitamente, beninteso, a quelle giudiziarie), che nulla hanno a che vedere, nell'ambito della stampa partenopea, proprio con gli articoli di *Libra*.

#### 6 e) Il "rione terzo mondo"

Una menzione particolare merita una ulteriore doglianza di *Libra* che pone l'accento sul

richiamo, a pag. 107 di *Gomorra*, alla scritta "*rione terzo mondo. Non entrate*", che apparirebbe all'entrata del quartiere Secondigliano.

Libra ne ricava sicura prova del plagio, in quanto – in realtà, a suo dire- il Saviano sarebbe stato tratto in inganno da una foto pubblicata da *Cronache di Napoli* il 17 settembre 2009, riprodotte tale scritta, con la didascalia "*Il rione terzo mondo a Secondigliano*", in realtà, come sarebbe emerso successivamente, quella scritta si troverebbe all'ingresso del quartiere Ponticelli.

In realtà di tale "errore", anche ammesso che sia rilevante, parte attrice non fornisce alcuna prova.

Di contro, il Saviano, in un articolo su *Nazione Indiana* del 23 novembre 2004, in atti, aveva già riportato che, per la gente del luogo, "*rione terzo mondo*" è una parte proprio di Secondigliano.

Si tratta, d'altronde, di una definizione diffusa: anche il *Mattino*, in un articolo a firma di Paola Perez del 17 settembre 2005, proprio a commento dell'arresto di Di Lauro, precisa che il *rione dei fiori* in Secondigliano è anche chiamato *terzo mondo*.

E' però dirimente il rilievo che in ogni caso mai il plagio potrebbe fondarsi sull'ispirazione offerta da una foto e da una didascalia, come giustamente osservato dai convenuti. Si è poi detto della irrilevanza, ai fini dell'illecito, delle idee, come dei motivi (e nella specie si tratterebbe di ben modesta idea: "*terzo mondo*" è definizione usuale per le aree degradate delle metropoli).

In definitiva va escluso qualsivoglia plagio, camuffato o meno, degli articoli Libra da parte dell'opera dei convenuti.

#### *7 a) il diritto di citazione e i suoi limiti, in generale*

L'attrice, come detto, lamenta anche la violazione degli artt. 65, 70 e 101 l. autore, quanto alla mancata completa citazione di taluni propri articoli, pur se – in ordine a questi- come si dirà – e non senza contraddizione, lamenta anche il plagio.

In diritto, va qui ricordato che :

- l'art. 65 l. autore prevede che

*"gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati ...nei giornali...possono essere liberamente riprodotti...se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichi la fonte da cui sono tratti, la data ed il nome dell'autore se riportato"*

- l'art. 70 l. cit. prevede che

*"il riassunto, la citazione o la riproduzione dei brani e di parti di opera ...sono liberi se*

*effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini, e purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera...il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore".*

L'art. 101 l. cit. afferma che

*"la riproduzione di informazioni e notizie è lecita purchè non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purchè se ne citi la fonte".*

Si tratta di norme apparentemente eterogenee, ma riconducibili al tema delle libere utilizzazioni, e quindi delle limitazioni ai diritti esclusivi (qui non interessano né la derivazione convenzionale delle norme, né le ulteriori norme convenzionali in materia).

In estrema sintesi, gli artt. 65 e 101 cit. corrispondono a finalità di pubblica informazione.

La prima norma, quella relativa agli articoli di "attualità", è funzionale alla "conciliazione" tra i diritti esclusivi dei titolari degli articoli stessi con il pubblico interesse alla circolazione delle opinioni, dei commenti e delle ricostruzioni dei fatti tra i giornali.

La seconda, invece, tutela la circolazione delle informazioni e delle notizie caratterizzate dall'attualità, intese come dati informativi grezzi, non elaborati (così distinguendosi dagli articoli).

Fermo l'obbligo di citazione delle fonti, si reputa che la citazione non deve arrecare pregiudizio al "normale sfruttamento" a ai legittimi interessi del titolare dei diritti sull'opera originale (l'articolo, o comunque l'opera contenente la notizia), arg. ex Trib. Roma, 13 ottobre 2004, Annali it. dir. autore, 2005, 564.

L'art. 70, dal canto suo, corrisponde all'esigenza di garantire la discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici espressi in una opera di ingegno, e il libero esercizio della facoltà di critica e di insegnamento.

E' qui tutelato, specificamente, l'interesse pubblico alla conoscenza, con il limite della illecita concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dei titolari dell'opera di riferimento.

Giova poi ricordare che non si tratta affatto di norme eccezionali, o comunque di stretta interpretazione, perché corrispondono a precisi valori costituzionali di grado superiore agli stessi diritti patrimoniali d'autore, vale a dire la libertà di manifestazione del pensiero, e quella di arte o di scienza, cfr artt. 9, 21, 33 Cost.

#### *7 b) La "citazione" dell'articolo sull'accordo tra i clan*

Nella specie l'attrice lamenta che *Gomorra*, nel testo originario del capitolo *La guerra di Secondigliano* faceva riferimento ad "un quotidiano partenopeo" che, in data 27 giugno 2005, aveva pubblicato un articolo contenente il "patto di pace" tra due clan, gli Spagnoli e i Di

Lauro.

Si trattava, più precisamente, di un articolo pubblicato da *Cronache di Napoli*.

Il brano in contestazione è stato però modificato dalla XI edizione, quindi dall'ottobre 2006 (a prima edizione è dell'aprile di quell'anno, si tratta di circostanze tutte incontroverse).

Così - a pag. 141- vi è ora la precisa citazione sia del giornalista, Simone di Meo, che del quotidiano in oggetto.

Così operando, deduce l'attrice, Mondadori e Saviano avrebbero sostanzialmente riconosciuto l'illecito, ma solo tardivamente, sicché resterebbero intatti i profili risarcitori.

I convenuti - del tutto correttamente - replicano che la modifica del testo non ha alcuna portata confessoria, ma è stata adottata - in assenza di alcun obbligo al riguardo - solo in una ottica conciliativa, per venire incontro alle doglianze già manifestate da autore ed editore.

Si dirà in prosieguo della non applicabilità, nella specie, delle norme prima richiamate: qui va solo evidenziato che - a tutto voler concedere - alla mancata indicazione del nome dell'editore dell'opera citata non segue necessariamente la condanna dell'autore della citazione al risarcimento dei danni, quando chi l'ha chiesta non abbia provato in causa l'esistenza e l'entità di un danno risarcibile, cfr in termini Trib. Milano, 10 febbraio 2000, *Annali it. dir. autore*, 2000, 882.

Di contro l'attrice non ha neanche astrattamente prospettato il pregiudizio che avrebbe ricavato dalla omissione in oggetto (senza considerare che la pur successiva citazione completa è valsa al più a far conoscere ad un pubblico ben più vasto l'esistenza di un quotidiano meramente locale, ma *cfr infra*).

Neanche poi si pone la possibilità di un rapporto di concorrenza tra i quotidiani di *Libra* e l'opera di Saviano, atteso - palesemente - che sovengono ad esigenze del tutto diverse (di informazione quotidiana e cronachistica ad un livello estremamente popolare da un lato, di approfondimento, almeno, dall'altro).

#### 8 a) La "citazione" dell'articolo sul boss "sciupa femmine"

*Libra* si duole però anche di una altra omessa citazione.

*Gomorra*, a pag. 261, richiama un giornale locale, " *lo stesso che aveva millantato i rapporti tra don Peppino (Diana) e il clan*", che aveva dedicato prime pagine alla *qualità di amatore* del boss Nunzio de Falco.

"Il titolo in prima pagina del 17 gennaio 2005 era eloquente: *Nunzio de Falco re degli sciupafemmine*".

E' anche riportato un brano dell'articolo in oggetto.



L'attrice lamenta appunto la mancata completa indicazione di tale articolo, pubblicato dal *Corriere di Caserta*.

#### *8 b) Esclusione dell'applicazione delle norme sulle libere citazioni*

Il Tribunale – anche con riferimento all'altra pretesa omissione sopra esaminata – reputa allora, più radicalmente, che gli artt. 65, 70, 101 cit. non trovino *tout court* applicazione nella specie.

La questione neppure si pone per l'art. 101, atteso, come prima osservato, che Saviano ha fatto ricorso in realtà a fonti di comune dominio, evidentemente le stesse cui hanno acceduto anche i quotidiani di *Libra*.

Palesamente scorretto anche il richiamo dell'art. 70 cit., atteso che *Libra* lamenta proprio l'omessa citazione di articoli dei propri quotidiani, di carattere (latamente) politico, dovendosi convenire che tale espressione attiene anche alle vicende di cronaca (sono poi note, e ve ne è riflesso anche in *Gomorra*, le interferenze delle vicende di camorra con quelle politiche in senso stretto).

La norma che viene quindi in rilievo è allora quella dell'art. 65 cit.

Quest'ultima presuppone però presuppone un ambito di riferimento omogeneo, vale a dire la citazione dell'articolo o della notizia di un giornale (o altro organo di informazione) da parte di altro organo di informazione corrispondente, appunto a tutela della circolazione delle informazioni.

In tale ottica si spiega anche in richiamo, nell'art. 101 cit. , agli usi onesti in materia giornalistica (lo stesso art. 70 cit. , pur avendo un ambito di riferimento diversa, si preoccupa a sua volta di richiamare la tutela anticoncorrenziale) .

Nella specie, tuttavia, una tale *omogeneità* manca del tutto: *Gomorra* segue di parecchi mesi gli articoli di *Libra*, e – soprattutto – utilizza quegli articoli e quelle notizie in un ambito del tutto diverso, quello del romanzo- verità, di approfondimento e di riflessione, “di lunga durata”, non certo di informazione contingente.

Quindi, e come già accennato, non vi è neanche in astratto, e palesamente, alcuna possibilità di concorrenza tra i giornali di *Libra* e l'opera edita da Mondadori.

Tanto si osserva anche ai fini dell'art. 2598 c.c., norma peraltro solo del tutto astrattamente richiamata dall'attrice.

#### *8 c) Saviano e la linea editoriale di Libra*

Il richiamo, da parte di *Gomorra*, di articoli dei quotidiani di *Libra* non è quindi in alcun modo funzionale ad esigenze di circolazione delle informazioni.

Vi è di più.

Tale richiamo non costituisce neppure una *critica o discussione degli articoli* stessi (ove voglia comunque richiamarsi l'art. 70 cit.), ma si inserisce nell'ambito di una precisa e radicale presa di posizione del Saviano sui quotidiani locali , compresi (*rectius* soprattutto) quelli di Libra.

Si tratta di un argomento ben presente in *Gomorra*, e che ben spiega le “citazioni” in oggetto. Più precisamente a Saviano non interessa tanto richiamare questo o quell'articolo, al fine di ricavarne informazioni o anche di criticarne il contenuto, quanto piuttosto evidenziare un atteggiamento, se non collusivo, comunque di compiacimento di quel tipo di stampa nel suo complesso verso il fenomeno camorristico.

Si consideri il primo articolo, quello pubblicato su *Cronache di Napoli* il 27 giugno 2005, relativo al patto tra i clan camorristici.

Saviano, certo, riproduce quest'ultimo (desumibile, ovviamente, anche da pubbliche fonti giudiziarie), ma il suo interesse sta nel fatto stesso che un siffatto patto sia stato pubblicato: *“mentre la stampa insegue la cronaca nera inciampando su interpretazioni e valutazioni, un quotidiano partenopeo riesce a raggiungere la notizia di un patto tra gli Spagnoli e i di Lauro ..bisognava nuovamente permettere allo spazio legale di ignorare i territori di accumulazione criminale. Il patto non è stato trascritto da qualche carismatico boss in una notte in cella. Non è stato diffuso di nascosto, ma pubblicato su un giornale, un quotidiano”*, appunto l'articolo in parola, di cui segue (ora) la precisa citazione.

Saviano, in altri termini, ancorchè sul contenuto dell'articolo, pone l'accento dell'interesse dei clan camorristici alla diffusione della notizia dell'accordo, a “mezzo stampa”.

La posizione di Saviano è ancora più chiara con riferimento all'altro articolo, quello relativo al boss *sciupafemmine*.

Qui vi è un preciso, fortissimo attacco proprio ai quotidiani di Libra che – secondo l'autore - riflettono notizie di per sé irrilevanti, non prive però di una compiacenza malamente celata per i camorristi.

Si è già detto che il quotidiano di Libra è indicato, pur senza essere direttamente nominato, come quello che aveva *millantato* notizie diffamatorie su don Giuseppe Diana, il coraggioso sacerdote assassinato dalla camorra stessa.

Il martirio di Don Diana, cui è dedicato un intero capitolo, è fondamentale nell'economia dell'opera.

*Gomorra*, anzi, contiene altre precise citazioni del Corriere di Caserta, in quanto il brano in parola si collega espressamente ad altro precedente, a pag. 259, ove si afferma:

*“un quotidiano locale fece cassa di risonanza alla campagna di screditamento di don*

*Peppino. Con titoli così carichi di grassetto che le lettere ti rimanevano stampate sui polpastrelli quando sfogliavi i giornali: "don Diana era un camorrista" e pochi giorni dopo "Don Diana a letto con due donne". Il messaggio era chiaro: nessuno può scagliarsi contro la camorra".*

Agli atti vi è così la prima pagina del Corriere di Caserta del 28 marzo 2003, che appunto titolava a tutta pagina *"Don Peppino Diana era un camorrista"*.

In realtà- ma lo si evince (ancorchè dalla virgolettatura) solo da un articolo pubblicato in una pagina interna, pure agli atti- si trattava di una paradossale dichiarazione di un avvocato, dopo la lettura del dispositivo di una sentenza all'esito di un giudizio in appello; lo stesso articolo, peraltro, pur definendo don Diana "prete coraggio", ipotizza come possibile causale della sua morte la circostanza che, pur avendo da poco celebrato il funerale di un camorrista, aveva poi rifiutato di celebrare quello di un esponente del clan di Sandokan, destando l'ira di quest'ultimo.

Si noti (ma non stupisce) che Libra non si lamenti affatto della mancata compiuta citazione di tali articoli del proprio quotidiano.

Anche successivamente, a pag. 264, sempre con riferimento a Don Diana, sono significativamente avvicinati *"killer, la morte, le calunnie, la solitudine abissale"*.

Il Saviano, in definitiva, muove durissimi attacchi alla generale "linea editoriale" dei quotidiani dell'attrice, e non solo.

Così in altra parte di *Gomorra*- p. 226- è così ricostruita una vicenda pure sconcertante, la pubblicazione su "un giornale locale" di una lettera del notissimo boss Sandokan in relazione al proprio arresto, ove egli, osserva Saviano, "suggerisce" al direttore del giornale di raccontare bene le notizie, lamentando che un giornale concorrente aveva dato invece credito a notizie da lui non gradite.

Il boss aveva anche osservato che *"il giornale vostro concorrente è abituato a scrivere falsità"*, dichiarando di aver disdetto l'abbonamento.

Continua l'autore:

*"con la lettera Sandokan delegittima il giornale concorrente del quotidiano cui ha indirizzato la lettera, ed ufficialmente lo elegge a nuovo interlocutore...Sandokan invitò i suoi uomini a comprare il nuovo giornale e non più il vecchio, da decine di carceri in tutta Italia arrivarono richieste di abbonamento per il nuovo giornale prescelto dal boss e disdette d'abbonamento con quello criticato"*.

*Gomorra*, d'altronde, dà particolare attenzione all'interesse del crimine organizzato, camorra ma anche mafia, per i media e addirittura per il cinema, tanto da ricavarne ispirazione, cfr pag. 272 (*Il Padrino*, in altra parte è richiamato *Kill bill*).

Di quanto sopra Libra è ben consapevole, atteso che, ancora in conclusionale, si duole di un intervento di Saviano al festival della letteratura di Mantova, come riportato da un articolo su La Repubblica dell'8 settembre 2008, dal titolo: Saviano, la camorra in redazione.

Saviano, esplicitamente riferendosi proprio ai quotidiani Libra, avrebbe affermato che *alcuni giornali locali fiancheggiavano apertamente i padrini*, e che *certa stampa locale si è fatta megafono della camorra*.

Dei dubbi di Saviano vi è riscontro anche in una interrogazione parlamentare, agli atti.

Da qui anche la domanda retorica ( come evidenziato anche dai caratteri di stampa) secondo cui *“Saviano dovrebbe quanto meno spiegare la motivazione per la quale lui, l’anti- camorra per eccellenza, abbia utilizzato le medesime fonti informative poste alla base degli articoli pubblicati da giornali “collusi con la camorra””*.

In questa sede, beninteso, alcun accertamento va effettuato, né è stato richiesto, sulla conformità al vero, o comunque sulla correttezza anche dell'esposizione formale, della posizione del Saviano sui quotidiani di Libra sostenuta in Gomorra : qui non si controverte, è bene ricordarlo, di pretese condotte diffamatorie dell'autore.

#### **8 d) Conclusioni ed ulteriori profili**

Sotto il profilo del diritto d'autore, l'unico che viene in rilievo nel presente giudizio, come impostato dalla stessa Libra, il richiamo alle norme sulle citazioni è allora del tutto incongruo. Queste ultime – giova ribadirlo- attengono alla circolazione delle informazioni o almeno alla critica sul contenuto delle opere, ma certamente non se ne può imporre l'applicazione allorché un “romanzo verità”, più semplicemente un *pamphlet*, ricostruisca (alla stregua dell'interpretazione dell'autore stesso) un certo fenomeno editoriale, fornendo degli esempi del suo assunto (appunto le citazioni in oggetto), per mezzo poi di una scrittura tesa e volutamente poco attenta ai dettagli.

Sarebbe d'altronde paradossale (ed in definitiva non conforme allo stesso interesse di Libra) pretendere che il Saviano indichi, di volta in volta, giornale, autore (quando risulta) e data di pubblicazione degli articoli rientranti nella sua più generale ricostruzione.

In definitiva la domanda va rigettata anche sotto tale profilo.

Solo per completezza, è opportuno ricordare che la domanda ex art. 2041 c.c., è assorbita dall'esame della domanda principale a fondata sulla l. autore, atteso il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento.

#### **9) la domanda riconvenzionale: accoglimento**

Va invece accolta la riconvenzionale, sicuramente ammissibile, attesane anche l'evidente

connessione con la domanda principale (tanto si osserva a fronte di pur tardive perplessità che l'attrice sembra esprimere al riguardo in conclusione).

La legittimazione attiva, semmai, fa capo al solo Saviano, e limitatamente ai diritti morali, atteso che quelli patrimoniali d'autore competono agli editori de *Il manifesto* e *La Repubblica*, evidentemente estranei al presente giudizio.

Davvero non si comprende, invero, la ragione per cui Mondadori avanza pretese con riferimento alla riconvenzionale in oggetto.

Saviano lamenta, in primo luogo, il plagio del proprio articolo "*La brillante carriera del giovane di sistema*", pubblicato da *Il Manifesto* il 24 ottobre 2004, da parte dell'articolo pubblicato dal *Corriere di Napoli* il 14 agosto 2006, firma di G. M. Palumbi, "*Scampia, quando il pusher diventa un lavoro stagionale*".

La doglianza è fondata, alla stregua dei criteri di accertamento del plagio prima esaminati.

L'occhiello dell'articolo di Saviano "*prima la droga poi i cantieri. Così cresce l'esercito dei baby camorristi*" trova infatti riscontro nell'esordio dell'articolo di Libra, che poi continua riproducendo, pressochè pedissequamente, tutta la prima colonna dell'articolo di Saviano, ed altre righe ancora: le parti "originali" si riducono a poche righe.

Anche la prima parte dell'altro articolo di Saviano, "*Le mani della camorra sul centro di Milano*", pubblicato su *La Repubblica* il 6 luglio 2007, in prima pagina, è ampiamente e pedissequamente ricalcato, nella seconda colonna, dall'articolo anonimo pubblicato dal *Corriere di Caserta* il 21 maggio 2008, "*Michele Zagaria resta uccel di bosco dal '95*".

In entrambi i casi non vi è stata una mera utilizzazione di una fonte informativa, in quanto la riproduzione attiene anche alla forma espressiva, nel senso sopra ricostruito.

Si tratta, oltretutto, di articoli contenenti non solo informazioni, ma anche valutazioni e rilievi critici, puntualmente oggetto di plagio.

Da qui il plagio, rilevante ex art. 12 l. autore, ma anche la violazione dell'art. 65 l. autore cit.

Parte attrice, del resto, non contesta davvero l'illecito, limitandosi ad osservare che i propri articoli sono stati pubblicati in epoche e contesti diversi, e con altro titolo.

Si tratta però di difese del tutto prive di pregio: a parte il rilievo che non si comprende il contesto cui l'attrice intende riferirsi, il decorso del tempo – non essendo certo decorso il termine di prescrizione (neppure invocato) è qui irrilevante.

La diversità dei titoli, poi, ovviamente non esclude il plagio dei testi degli articoli.

Una volta accertato il plagio, va evidentemente accolta la domanda risarcitoria avanzata dal Saviano, beninteso quanto ai soli danni attinenti al diritto morale d'autore, e quindi al diritto alla paternità degli articoli, che vanno liquidati equitativamente, pur nel nuovo testo dell' art. 158 l. autore.

La liquidazione deve tener conto della modesta diffusione, solo locale, dei quotidiani di Libra, a fronte del rilievo nazionale di quelli contenenti gli articoli plagiati, nonché, in definitiva, della scarsa rilevanza data nei due giornali Libra dagli articoli in contestazione.

Dall'altro lato vi è l'oggettivo e accresciuto pregiudizio, per il Saviano, di vedere due propri articoli plagiati proprio da giornali di cui fortemente contesta la linea editoriale.

Può allora riconoscersi all'autore l'importo complessivo di euro 5000,00, all'attualità, oltre gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.

Del pari – al fine di consentire l'integrale riparazione del pregiudizio subito dal Saviano, va disposta, ai sensi dell'art. 166 l. autore, la pubblicazione dei capi del dispositivo della presente sentenza sugli stessi quotidiani di Libra, nonché su *Il corriere del Mezzogiorno* e *la Repubblica*, edizione napoletana, in caratteri doppi, a cura del Saviano e a spese della società attrice, dietro presentazione di fattura.

#### **10 spese**

Le spese seguono la piena soccombenza di parte attrice, anche con riferimento alla domanda riconvenzionale, e si liquidano in dispositivo.

#### **\*\*\*\*\*P.Q.M.\*\*\*\*\***

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata p.i.i. , così provvede sulle domande proposte da LIBRA EDITRICE s.c.r.l. nei confronti di ARNOLDO MONDADORI EDITORE s.p.a. e SAVIANO ROBERTO, nonché sulla riconvenzionale di questi ultimi:

- a) rigetta le domande della parte attrice
- b) accoglie la riconvenzionale e , per l'effetto:
  - 1) dichiara che l'articolo "*Scampia, quando il pusher diventa un lavoro "stagionale"*", pubblicato dal quotidiano *Corriere di Napoli* il 14 agosto 2006, costituisce plagio dell'articolo di Roberto Saviano "*La brillante carriera del giovane di sistema*", pubblicato da *Il Manifesto* il 24 ottobre 2004, e che del pari l'articolo "*Michele Zagaria resta uccel di bosco dal "95"*", pubblicato dal *Corriere di Caserta* il 21 maggio 2008, costituisce plagio dell'articolo del Saviano "*Le mani della camorra sul centro di Milano*", pubblicato da *La Repubblica* il 6 luglio 2007
  - 2) b) condanna LIBRA EDITRICE s.r.l. , a titolo di risarcimento dei danni morali, al pagamento di euro 5000,00 in favore del Saviano, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo
  - 3) dispone la pubblicazione per estratto del presente dispositivo, come indicato in

**motivazione**

c) condanna parte attrice alle spese del giudizio, che liquida, in favore di entrambi i convenuti, in euro 500,00 per esborsi, 3000,00 per diritti, 12.000,00 per onorario di avvocato, oltre le spese generali nella misura del 12,50%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 3 giugno 2010

IL GIUDICE RELATORE\ ESTENSORE

IL PRESIDENTE